



# *Città di Portogruaro*

*Città Metropolitana di Venezia*

Prot. n. -0050899

ORDINANZA N. 75

**Oggetto :** NORME TRANSITORIE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI  
E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

## IL SINDACO

Premesso che:

- le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell'anno e che tali periodi sono i più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazione nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali come "azione diretta" nell'ambito del Piano Regionale di Risanamento dell'Atmosfera;
- alla Città Metropolitana di Venezia sono attribuite le competenze in merito alla verifica del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili installati nei comuni con meno di 30.000 abitanti (D.Lgs. n. 192/2005, D.Lgs. n. 311/2006 e L.R. n.11/2001);

Considerato che il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – ha fissato il valore limite per la protezione della salute umana pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (come media giornaliera della concentrazione di  $\text{PM}_{10}$ ) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

Ritenuto che il numero di superamenti del sopraccitato valore limite per la protezione della salute umana rappresenti una pesante condizione di inquinamento atmosferico e che – in considerazione della stagione autunno/invernale, caratterizzata da condizioni meteorologiche statisticamente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti – sia necessario intervenire ai fini di limitare eventuali episodi di superamento di tale valore limite;

Visto il già citato Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004 che ha classificato i Comuni della regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti e ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria stabilendo le misure di limitazione degli orari di riscaldamento per impianti termici civili e produttivi tra quelle *"messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all'anno in cui le  $\text{PM}_{10}$  risultino eccedere l'indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera"*;

Considerato che è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città Metropolitana di Venezia per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

Vista la Legge 9 Gennaio 1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

Visto il D.P.R. 26.08.1993 n. 412 concernente: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia", in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 09.01.1991 n. 10;

Visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 551, recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993 n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi dell'energia;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 concernente: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 concernente: "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192", che tra l'altro, abroga e riscrive alcuni articoli del D.P.R. 412/1993;

Ritenuto che sia opportuno, per il contenimento e la prevenzione dall'inquinamento, adottare misure di limitazione del consumo di combustibili fossili per il riscaldamento degli edifici e regolamentare le temperature medie all'interno degli stessi in base alla classe di appartenenza;

Visto il D. Lgs 152/2006;

Visto il D. Lgs 267/2000;

#### Informa

La cittadinanza che questo Comune è compreso nella "Zona climatica E" e pertanto il periodo dell'anno in cui è consentito l'uso degli impianti di riscaldamento, ex art. 4 del D.P.R. 74/2013, ferme restando le deroghe già contemplate nel medesimo decreto all'art. 4, commi 5 e 6, è compreso fra il  
15 ottobre e il 15 aprile dell'anno seguente

#### ORDINA

Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera e), del D.P.R. 74/2013, ed ai sensi dell'art. 5, comma 1 del medesimo Decreto, per le motivazioni in premessa esposte:

1. di applicare dalla data odierna e fino al 15 aprile 2016, salvo motivate proroghe, le seguenti limitazioni d'esercizio per gli impianti termici ad uso riscaldamento civile ubicati nell'intero territorio comunale:
  - a) la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 20°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 con le sigle:
    - E.1 - Edifici adibiti a residenza e assimilabili;
    - E.2 - Edifici adibiti a uffici e assimilabili;
    - E.4 - Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
    - E.5 - Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
    - E.6 - Edifici adibiti ad attività sportive;
    - E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ad eccezione delle scuole materne ed asili nido;

- b) la temperatura ambiente (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare) non deve risultare superiore a 17° C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 con la sigla:  
E.8 - Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- c) la riduzione di n. 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 del D.P.R. 74/2013 per l'esercizio degli impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi, da attuarsi spegnendo gli impianti dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di ogni giorno.

2. che l'ottemperanza al presente atto sia verificata nell'ambito dei controlli ispettivi effettuati dalla Città Metropolitana di Venezia sulla corretta manutenzione ed esercizio degli impianti termici;

Vieta

l'utilizzo, negli impianti di riscaldamento, di biomasse legnose non conformi alla norma UNI CEN/TS 14588 e la combustione di legno impregnato, verniciato o trattato, di rifiuti, carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak) e comunque ogni altro materiale che possa rilasciare esalazioni nocive e polveri durante la combustione;

Avvisa

Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e quanto di seguito stabilito, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 3, 1 comma, del "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali";

Dispone

- che con successiva Ordinanza, la riduzione dell'orario di esercizio di cui al punto 1.c), potrà essere estesa, come ulteriore misura emergenziale, anche agli impianti alimentati a combustibili gassosi;
- che all'esecuzione alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano per quanto di propria competenza anche, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'USSL n.10 "Veneto Orientale" nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente Ordinanza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del D.P.R. 74/2013, venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione, con invio inoltre della stessa a:

Comando Polizia Locale di Portogruaro;  
Città Metropolitana di Venezia;  
Tavolo Tecnico Zonale;  
ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;  
Azienda ULSS "Veneto Orientale" di San Donà di Piave;

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Portogruaro fino al 15 Aprile 2016 salvo motivate proroghe.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto), entro 60 (sessanta) gg., o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) gg. dalla notifica del presente mediante affissione all'Albo Comunale.

Portogruaro, li 22 DIC. 2015



Il Sindaco  
SENATORE Maria Teresa